



Direzione

(data e protocollo in intestazione)

Al Dirigente del Servizio 3 – Tfs ed anticipo Tfs
Al Dirigente dell'Area 2 – Sistemi informativi e banche dati

E, p.c.:

Al Commissario Straordinario
Al Civ
Al Collegio Sindacale
Al Garante

Al Dirigente Generale del Dipartimento della F.P.
Al Ragioniere Generale della Regione
Al Dirigente del Servizio 11 – Dipartimento F.P.

Oggetto: art. 24 del dl 4/2019, convertito con modificazioni in legge 26/2019 – detassazione del Tfs.

Con circolare nr. 90 del 30 luglio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni di dettaglio sull'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), che ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio.

Il beneficio fiscale, operante sotto forma di riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del D.P.R. n.917/1986 (TUIR), si applica all'imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.

Si riporta di seguito la disposizione di che trattasi:

"1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:

- a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

- d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.”.

Per gli aspetti di operativi e di dettaglio, si rinvia ai contenuti della circolare Inps richiamata in esordio.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Filippo Nasca



REGIONE SICILIANA

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it